

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2721

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATUELLI, BOZZI, SERRENTINO, STERPA

Presentata il 27 marzo 1985

**Modifica di alcune norme in materia di elezione
dei consigli comunali, provinciali e regionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti leggi elettorali prevedono alcune norme relative alla presentazione dei contrassegni afferenti le liste dei candidati che si presentano per l'elezione nei consigli comunali, provinciali o regionali.

Tra queste norme ve ne sono alcune che concernono l'assegnazione di un ordine di trascrizione dei contrassegni e delle liste nelle schede elettorali e quindi sui manifesti affissi a cura delle autorità amministrative locali.

L'ordine, nelle leggi vigenti, è stabilito in ragione della presentazione dei contrassegni e delle liste presso gli uffici elettorali.

Tale criterio ordinativo determina una emulazione tra delegati di lista spesso causa di disordine e di incidenti con conseguente notevole discredito per i partiti politici e per l'insieme del sistema elettivo democratico.

Eliminare, quindi, all'origine un siffatto deprecabile sistema di emulazione e

di falso efficientismo è ormai ritenuta una esigenza, almeno per la maggior parte dei cittadini.

Il presente progetto di legge ha appunto lo scopo di apportare alcune modifiche alle norme elettorali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali », alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante « Norme per la elezione del consiglio regionale delle regioni a statuto normale », per stabilire un nuovo criterio di assegnazione dei numeri d'ordine dei contrassegni e delle rispettive liste.

Il criterio indicato nel presente progetto di legge, del quale si chiede l'urgente esame e l'approvazione dell'Assemblea, è quello del sorteggio dopo che siano state ultimate, in via definitiva, le procedure di ammissione delle liste.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente comma:

« Alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della presentazione delle candidature la Commissione elettorale mandamentale, alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati, procede al sorteggio per l'assegnazione dei posti nell'ordine di trascrizione dei contrassegni sulle schede elettorali ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di sorteggio delle relative liste ».

ART. 3.

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla medesima ora dello stesso giorno di cui al comma precedente la Commissione, prese le eventuali delibere di cui sopra ed alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati, procede al sorteggio per l'assegnazione dei posti nell'ordine di trascrizione dei contrassegni sulle schede elettorali ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di sorteggio ».

ART. 5.

I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) procede, alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, mediante sorteggio alla presenza dei rappresentanti di ciascun contrassegno appositamente convocati, alla assegnazione dei posti nell'ordine di trascrizione dei candidati sulle schede elettorali;

2) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di sorteggio ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; ».

Dopo i numeri 1) e 2) dello stesso articolo 17, è aggiunto il seguente:

« 3) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati ed i loro contrassegni, secondo l'ordine di sorteggio ».

ART. 6.

L'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero d'ordine a ciascuna lista ammessa, secondo le risultanze del sorteggio effettuato contestualmente, alla presenza dei delegati di lista;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato come indicato nel numero 1) ».

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.